

ORDINANZA AEROPORTUALE N. 6/2024

“Aeroporto Roma Urbe - Circolazione, sosta e fermata nella viabilità land side”

Il Direttore della Direzione Territoriale Lazio

VISTI gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della navigazione, come modificato ed integrato dai DD.Lgs. N. 96 del 9 maggio 2005 e n. 151 del 15 marzo 2006;
VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 5 febbraio 1992 n. 104 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al Nuovo Codice della Strada (di seguito C.d.S.), spec. artt. 6, comma 7, 12 e 14;

VISTO il Regolamento di esecuzione del C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16 novembre 1992 e ss.mm.ii.;

Vista la l. n. 127 del 15 maggio 1997 recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 570, “depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

VISTA la legge n. 33 del 22 ottobre 2012 recante Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona anche condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;

VISTA la Convenzione stipulata tra ENAC ed ENAC Servizi srl “per l'affidamento dell'aeroporto demaniale di Roma Urbe per l'aviazione generale”, n. 1/2024;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio (rectius Direttore Territoriale), a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

CONSIDERATA la necessità di adeguare la regolamentazione della circolazione stradale e la sosta nelle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di Roma Urbe alle esigenze attuali della viabilità e dell'infrastruttura;

RITENUTO di dover procedere ad integrare la precedente Ordinanza n. 13/2009 contenente la disciplina per la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità *land side* dell'Aeroporto di Roma Urbe;

SENTITA la società di gestione ENAC SERVIZI srl per i rispettivi profili di competenza,

ORDINA

Art. 1) - Finalità

Con la presente Ordinanza si regola la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità *land side* dell'Aeroporto di Roma Urbe.

Art. 2) - Aree di sosta

Nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, che ne integra il contenuto *per relationem* quale allegato tecnico, vengono individuate le aree ubicate all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Roma Urbe lato "*land side*", adibite a sosta delle autovetture (Allegato 1). L'area parcheggio, delimitata da barriere di accesso (a pagamento), può prevedere l'utilizzo di un badge per l'ingresso o tagliando di ingresso. È vietata la sosta al di fuori degli stalli individuati dalla presente Ordinanza pena l'applicazione delle misure di cui al successivo articolo 6.

Art. 3) - Corrispettivi per la sosta

Le aree destinate a parcheggio a pagamento di cui all'art. 2, i corrispettivi d'uso e le relative modalità applicative, per le diverse categorie di utilizzatori (passeggeri, operatori aeroportuali, Enti di Stato, sub-concessionari, ecc.) saranno determinati da ENAC Servizi srl. ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione dei prezzi praticati al fine di garantire l'utenza.

Art. 4) - Disciplina parcheggi disabili

Le aree di sosta riservate ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 2) allegato 1, sono individuate da ENAC, a seguito di proposta di ENAC Servizi srl, attraverso l'approvazione del relativo progetto.

Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto assoluto divieto di sosta ad utenti non aventi titolo, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 6.

In mancanza o in caso di esposizione di titolo non originale si applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada e dall'art. 6 della presente Ordinanza.

Art. 5) - Competenze in materia di viabilità e sosta in ambito aeroportuale

In linea con la vigente normativa in materia, sullo scalo di Roma Urbe trova applicazione la disciplina della “*Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati*” di cui all’art. 6 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992 e s.m.i.), che assegna ad ENAC la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, sentito il gestore aeroportuale.

ENAC Servizi srl, in qualità di gestore aeroportuale potrà supportare le attività di competenza di ENAC e avrà quindi la facoltà di:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, richiedendo immediatamente l’approvazione di tali misure ad ENAC;
- b) proporre ad ENAC di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente della strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;
- c) proporre ad ENAC di vietare, o limitare la sosta dei veicoli;
- d) vietare temporaneamente la sosta sulla strada o tratti di strada per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di 24 ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
- e) definire e predisporre l’opportuna segnaletica orizzontale e verticale, da proporre ad ENAC prima dell’installazione.

Art. 6) - Accertamento violazioni e sanzioni

La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sono di competenza delle Autorità Pubbliche così come individuate dall’art. 12, primo comma del Codice della Strada.

La contestazione delle violazioni e la riscossione della relativa sanzioni saranno effettuate dalle Autorità Competenti previste dal Codice della Strada e nel rispetto della procedura prevista dal predetto Codice (art. 12).

Art. 7) - Rimozione mezzi

È vietata la sosta al di fuori degli stalli nelle aree individuate dall’art. 2 della presente Ordinanza. È vietata la sosta di camper, roulotte, carrelli in tutta l’area aeroportuale.

Tutti i veicoli:

- lasciati in sosta al di fuori degli stalli destinati a parcheggio;
- lasciati in sosta negli stalli dedicati ad altre categorie di utenti senza il prescritto contrassegno, inclusi gli stalli di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi ricaricabili;
- i camper, le roulotte e i carrelli saranno rimossi in tutti i casi a spese degli interessati, su disposizione degli Organi di Polizia come previsto dall’art. 12 del Codice della Strada.

Le spese di rimozione e deposito sono a carico degli interessati.

L’ENAC espleta una azione di vigilanza a tutela dell’utenza.

Art. 8) - Disciplina generale della sosta e fermata lungo la viabilità

Nella viabilità, così come definita all’art.2 della presente Ordinanza e nella planimetria allegata,

sono presenti stalli auto evidenziati con colorazione differenti.

Negli stalli di colorazione gialla ubicati lungo la viabilità, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi, la sosta è consentita agli autoveicoli degli Enti di Stato ed al proprio personale in servizio presso lo scalo (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Croce Rossa Italiana, Agenzia Dogane e Monopoli) e agli autoveicoli del personale di Enac Servizi srl e del servizio Antincendio.

È consentita inoltre la sosta negli stalli gialli appositamente contrassegnati esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:

- Taxi e auto a noleggio con conducente;
- autovetture recanti il contrassegno disabili;
- auto elettriche o ibride negli stalli con colonnine per ricarica mezzi.

Negli stalli di colorazione bianca la sosta di autovetture è consentita a tutti gli utenti, salvo le prescrizioni di cui all'art. 3.

Art. 9) – Norme finali

La presente Ordinanza Aeroportuale integra l'Ordinanza Aeroportuale n. 13/2009 ed Ordinanza n. 04/2022 ed entra in vigore con effetto dal giorno 04.06.2024.

Roma Fiumicino,
il 04/06/2024

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Terlizzi